

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 19/10/2016 Causa C-148/15 (Germania)	Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione quantitativa all'importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 07/09/2016 Causa C-228/15 (Italia)	Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea – Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale – Irricevibilità manifesta (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza dell' 08/09/2016 Causa C-322/15 (Italia)	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-240/15 (Italia)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3 – Imparzialità e indipendenza delle Autorità nazionali di regolamentazione – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Assoggettamento di un'Autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni pubbliche (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/10/2016 Causa C-449/15 (Italia)	Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, ostano ad una normativa nazionale che determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 22/09/2016 Causa C-110/15 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	dell'equo compenso – Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all'utente finale (Proprietà intellettuale)	
Sentenza del 22/09/2016 Causa C-301/15 (Francia)	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri "non disponibili" che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l'esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l'informazione effettiva e individuale degli autori (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-174/15 (Paesi Bassi)	Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 12/10/2016 Causa C-166/15 (Lettonia)	Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Art. 4, lettere a) e c) – Art. 5, par. 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Art. 4, par. 1 e 2 – Art. 5, par. 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita d'occasione di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 14/09/2016 Causa C-534/15 (Romania)	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Art. 1°, par. 1 – Art. 2, lettera b) – Status di consumatore – Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito – Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice (Tutela del consumatore)	No
Sentenza del 26/10/2016 Cause da C-568/14 a C-570/14 (Spagna)	Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti ipotecari – Clausola pavimento – Procedimento collettivo – Procedimento individuale avente il medesimo oggetto – Provvedimenti provvisori (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2016, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 11 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2016.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2016, sono 6 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 14/2010	SEA Handling	09/07/2014
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015
SA 33983	Aeroporti Sardi	27/07/2016
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea Spa	10/06/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2016, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 6 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Su tutti i casi in oggetto, è già stata emanata una prima sentenza, a norma dell'art. 258 del TFUE.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di “sospendere” detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:

- una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;
- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall’art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell’Italia una seconda sentenza comprensiva dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
- Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L’Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
 - Quanto alla somma forfettaria, dell’importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto “Risorse proprie della UE”.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No	Stadio invariato

Scheda 6 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Il tutto ad eccezione delle seguenti disposizioni: l’art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l’art. 4, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l’articolo 7, debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4 della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

Stato della Procedura

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2016/0105 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE..

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva, entro mesi 24 dalla sua entrata in vigore gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 25.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0440 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi dell'art. 20 di tale Direttiva, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, delle disposizioni di cui: agli articoli da 1 a 4, all'art. 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18 e 19 e all'allegato I. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 31 maggio 2016, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell'art. 8, par. 4, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Prima di tale parere motivato, nello stesso semestre e precisamente il 24 settembre 2015, la Commissione aveva emesso una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/29/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell’art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE. In data 1° dicembre 2015 il Ministero dell’Economia e Finanze, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato chiarimenti alla Commissione dell’Unione europea, circa l’attuazione della Direttiva 2014/51/UE. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura n. 2015/0200 è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.